

...Omissis...

TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice esaminati gli atti del procedimento n. 2518/2005; ritenuta la regolarità della notifica del ricorso introduttivo; considerato che, dalla documentazione esibita e prodotta dalla parte ricorrente, risulta che il comune di Rosolini ha accolto le richieste dei ricorrenti ed ha attivato il servizio di assistenza al figlio minore dei predetti per il periodo dall 16.1.2006 e fino al termine dell' attività scolastica; ritenuto che tali circostanze configurino, come correttamente rilevato dalla difesa dei ricorrenti, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con conseguente applicazione del principio della soccombenza virtuale in tema di spese processuali;

OSSERVA:

Lo strumento cautelare di cui all'art. 700 c.p.c. è concepito e voluto dal legislatore quale rimedio di carattere residuale, in presenza di una situazione di diritto che, in quanto minacciata da un pericolo imminente e irreparabile, necessita di una tutela urgente che il giudice in sede ordinaria non potrebbe offrirle; dati gli indubitabili caratteri di maggiore snellezza e celerità che il processo del lavoro presenta rispetto al rito ordinario, e considerato, pertanto, come proprio nel processo del lavoro il soggetto leso in un suo diritto riesca comunque ad ottenere una tutela più immediata, in questo settore il ricorso all'art. 700 c.p.c. deve necessariamente essere valutato in termini di maggior rigore.

Anzi, proprio una indiscriminata utilizzazione del procedimento ex art. 700 c.p.c. rischierebbe di snaturare, nel tentativo di sostituirla, la funzione del rito del lavoro.

Nel caso in esame, si ritiene sussistente sia il pericolo imminente ed irreparabile per la salute e l'integrità fisica del minore, posta la sua documentata situazione di soggetto affetto da handicap grave, nonché il fumus boni iuris, stante che, come anche implicitamente riconosciuto dalla parte resistente in via stragiudiziale, **l'art. 13 comma 3 della legge 104/1992 prescrive l'obbligo per i comuni di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali per tutte le ore scolastiche.**

IL CANCELLIERE



Le spese seguono pertanto la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere condanna il comune di Rosolini, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 805,00 per onorari ed euro 269,00 per diritti, oltre iva e' cpa come per legge

Si comunichi.

Siracusa, 14.2.2006

Il Giudice del Lavoro